

Glossario riferito allo status di atleta

Il genere maschile, utilizzato per la definizione di “atleta” deve intendersi come comprendente implicitamente entrambi i generi.

Atleta: praticante attività sportiva organizzata dalla FIH (giocatore);

Atleta di nazionalità e/o formazione italiana:

- a) Tutti gli atleti di sola nazionalità italiana tesserati presso la FIH, prima che ad una federazione estera di hockey.
- b) Tutti gli atleti minorenni che pur non avendo la cittadinanza italiana, siano nati in Italia (cosiddetto “ius soli”);
- c) Tutti gli atleti, che pur non avendo la cittadinanza italiana e non siano nati in Italia, che si trovino nella previsione della L. 12/2016 (residenti in Italia entro il 10° anno di età e fino al compimento del 18° anno di età) e che non siano mai stati tesserati con federazioni straniere. **Atleta equiparato:** atleta straniero, ma di scuola italiana. Ossia che non sia mai stato tesserato precedentemente per una federazione estera di hockey e sia stato tesserato dalla FIH entro il compimento del 16° anno d’età che ne faccia richiesta.

Atleta proveniente da federazione estera: i tesserati anche di nazionalità italiana il cui primo tesseramento non sia avvenuto, per l’hockey, in Italia presso la FIH

Cittadinanza: condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l’ordinamento di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Indipendentemente dal possesso di altra nazionalità

Nazionalità sportiva: si intende lo status dell’atleta nei confronti della FIH, ovvero atleti appartenenti alla categoria ius soli, atleti equiparati.

Nota bene: *Gli atleti stranieri, comunitari o extracomunitari, che acquisiscono la cittadinanza italiana durante il corso dell’anno sportivo, verranno considerati italiani dalla FIH. La validità e gli effetti di tale acquisizione decorrono dalla data stessa di acquisizione della cittadinanza.*

Equiparazione: *potranno ottenerla a richiesta gli atleti di nazionalità straniera, residenti o domiciliati dopo il compimento del decimo anno, che inizino l’attività hockeistica in Italia entro il 16° anno d’età. L’equiparazione potrà essere riconosciuta all’atto del secondo rinnovo di tesseramento, cioè all’inizio del terzo anno di attività, su documentata richiesta del sodalizio di appartenenza, con allegata la richiesta dell’atleta interessato (con firma di chi esercita la patria potestà se trattasi di minore) che abbia nello stesso periodo svolto attività agonistica continuativa ed esclusiva in Italia per uno o più sodalizi. L’attività effettiva dovrà essere certificata dal SAN di competenza. Documentazione richiesta: domanda firmata dall’atleta e da chi esercita la patria potestà; i documenti dei firmatari; certificazione dello stato di famiglia ovvero documento da cui si evinca la patria potestà; copia del permesso di soggiorno in corso di validità da re-inoltrare quando rinnovato (solo per gli extracomunitari) Le equiparazioni di atleti di nazionalità straniera deliberate dal consiglio federale prima del 20/10/1995 continueranno a seguire la normativa stabilita dall’art. 22 del RO.*

Sfu.